aventi diritto ad una pensione il cui coniuge a carico non ha ancora raggiunto l'età pensionabile dipendono dai soli redditi riscossi dal coniuge per un'attività lavorativa o in relazione a tale attività.

È vero che tale normativa ha l'effetto che un numero molto più elevato di uomini che di donne fruisce del supplemento; tuttavia, essa risponde ad una finalità legittima di politica sociale, vale a dire garantire ai coniugi di cui uno non ha ancora raggiunto l'età pensionabile un reddito pari al minimo dei mezzi di sussistenza che essi percepiranno quando entrambi avranno diritto ad una pensione, comporta supplementi idonei a raggiungere tale obiettivo e necessari a tal fine, di modo che essa è giustificata da motivi estranei ad una discriminazione basata sul sesso.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nel procedimento C-226/91 *

I — Antefatti e procedimento

1. La direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24, in prosieguo: la «direttiva 79/7»), si applica, a norma dell'art. 2, alla popolazione attiva, compresi i lavoratori indipendenti, i lavoratori la cui attività è stata interrotta da malattia, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro, nonché ai lavoratori pensionati e a quelli invalidi.

Conformemente all'art. 3, la direttiva si applica ai regimi legali che assicurano protezione contro i seguenti rischi: malattia, invalidità, vecchiaia, infortunio sul lavoro e malattia professionale, disoccupazione.

A norma dell'art. 4, n. 1, della direttiva

«il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specifi-

* Lingua processuale: l'olandese.

camente per quanto riguarda (...) il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni».

2. Nei Paesi Bassi, l'Algemene Ouderdomswet (legge sul regime generale delle pensioni di vecchiaia, in prosieguo: l'«AOW»), entrata in vigore il 1° gennaio 1957, ha istituito, tanto a favore dei residenti quanto a favore dei non residenti soggetti all'imposta sul reddito in base ad un'attività subordinata svolta nel paese, un regime generale di pensione di vecchiaia nel quale le spettanze di pensione si conseguono in rapporto ai periodi assicurativi maturati. La pensione ad aliquota piena spetta a maturazione di un periodo assicurativo di cinquanta anni, a decorrere dal compimento del 15° fino al compimento del 65° anno.

In forza dell'AOW, nella versione vigente fino al 1° aprile 1985, la donna sposata non aveva un diritto autonomo ad una pensione di vecchiaia. L'uomo sposato che compiva i 65 anni, invece, aveva diritto a pensione come coniugato, in base ai periodi assicurativi maturati da lui e dalla consorte. La pensione delle persone non sposate era pari al 70% della pensione ad aliquota piena delle persone sposate. La pensione dell'uomo sposato si calcolava riducendo la pensione ad aliquota piena dell'1% per ogni anno civile durante il quale uno dei coniugi non era stato assicurato. Per le persone non sposate, il coefficiente di riduzione era del 2%.

A decorrere dal 1° aprile 1985, l'AOW è stata alquanto modificata, specie per mettere in atto il principio della parità di trattamento tra i sessi, come previsto dalla direttiva 79/7. A decorrere da questa data, allorché l'uomo sposato e la donna sposata compiono 65 anni, le loro spettanze di pensione vengono calcolate separatamente: da questa data, a qualunque persona sposata spetta, al compimento del 65° anno, una pensione di vecchiaia che, se ha maturato l'intero periodo assicurativo di 50 anni, è pari al 50% dello stipendio minimo netto in vigore. All'avente diritto a pensione, sposato, il cui coniuge a carico non ha compiuto i 65 anni, spetta un supplemento il cui importo è ridotto del 2% per ogni anno civile durante il quale il coniuge di detto avente diritto non è stato assicurato in base all'AOW. Su richiesta del coniuge a carico, il supplemento spettante all'avente diritto a pensione può venir direttamente versato al coniuge.

Dal 1° aprile 1988, la pensione massima di una persona sposata, il cui coniuge non ha ancora compiuto 65 anni, è uguale a quella di una persona non sposata, cioè il 70% dello stipendio minimo netto, e il supplemento massimo di cui può fruire per il coniuge a carico di età inferiore ai 65 anni è pari al 30% dello stipendio minimo netto, cioè un importo pari alla differenza tra la somma delle pensioni massime di due coniugi che sono entrambi titolari di una pensione e la pensione massima alla quale può aver diritto una persona non sposata.

Fino al 1° aprile 1988, i supplementi erano concessi indipendentemente dall'eventuale reddito del coniuge dell'avente diritto a pensione. Dal 1° aprile 1988, la concessione e l'importo del supplemento dipendono dal reddito del coniuge, salvo che il titolare della

pensione fruisse già di una pensione in virtù dell'AOW il 1° aprile 1985 o che il coniuge avesse già compiuto i 60 anni il 1° aprile 1988; se il coniuge dispone di redditi tratti dall'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o indipendente o connessi a detta attività, questi, in linea di massima, vengono dedotti dal supplemento, eccezion fatta però per la parte di detti redditi che non supera il 15% dello stipendio minimo lordo e per un terzo della parte che supera detto minimo.

3. Al signor Jan Molenbroek, attore nella causa principale, è stata riconosciuta dal 1° maggio 1990, allorché ha compiuto 65 anni, una pensione ad aliquota piena come uomo sposato, a norma dell'AOW, pari al 70% dello stipendio minimo netto. Sua moglie, più giovane, continuava a percepire un assegno di invalidità. Il Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank di Amstelveen, convenuto nella causa principale (in prosieguo: la «SVB») ha allora defalcato detto reddito, nei limiti autorizzati, dal supplemento spettante al signor Molenbroek in virtù dell'AOW, sicché questo ammontava in definitiva solo al 27,70% del supplemento massimo previsto.

4. Il signor Molenbroek adiva il Raad van Beroep di Amsterdam e impugnava la decisione della SVB relativa al supplemento, osservando in particolare che il presupposto che conferisce diritto al supplemento massimo costituisce una discriminazione indiretta fondata sul sesso, che è ingiustificata, poiché sono soprattutto gli uomini che soddisfano questa condizione, e che quindi esso è incompatibile con l'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.

5. Poiché la controversia faceva sorgere questioni sull'interpretazione di detta disposizione, il Raad van Beroep di Amsterdam, con ordinanza 24 luglio 1991 e a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia delle Comunità europee in via pregiudiziale le seguenti questioni:

«1) Se l'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7, debba essere interpretato nel senso che questa disposizione si oppone ad una normativa nazionale sull'assicurazione per la vecchiaia che — senza differenze in base al sesso — faccia dipendere l'assegnazione e l'ammontare del supplemento per un avente diritto a pensione a favore del coniuge che non ha ancora raggiunto 65 anni di età esclusivamente dalla questione se il suddetto coniuge più giovane abbia redditi provenienti dal lavoro o collegati allo stesso, qualora la stessa normativa comporti che un numero notevolmente più elevato di uomini che di donne fruisce del supplemento.

2) a) Se l'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7, debba essere interpretato nel senso che questa disposizione si oppone all'applicazione della disposizione della normativa nazionale menzionata nella questione n. 1, mirante a garantire un minimo di mezzi di sussistenza agli aventi diritto a pensione che abbiano a carico un coniuge più giovane, ma che del pari comporta l'assegnazione di un supplemento a

favore del coniuge più giovane che non ha alcun reddito o ne ha uno basso, qualora l'avente diritto a pensione, oltre che alla sua prestazione AOW (prestazione in base alla Algemene Ouderdomswet — legge sull'assicurazione generale per la vecchiaia) percepisca redditi propri dal lavoro o collegati allo stesso, come pensioni professionali integrative o redditi patrimoniali, cosicché in tali casi in via di principio è irrilevante il problema della tutela del minimo di mezzi di sussistenza.

b) Se l'applicazione della normativa nazionale menzionata nella questione n. 1, la quale comporta l'assegnazione di un supplemento per il coniuge più giovane ad un numero molto elevato di uomini che di donne, possa essere giustificata nell'ambito della direttiva 79/7 dalla natura della AOW quale previdenza di base, nonostante il fatto che il supplemento possa essere attribuito anche in casi in cui esso non è necessario per gli aventi diritto a pensione e per il coniuge più giovane al fine di garantire il minimo sufficiente dei mezzi di sussistenza.

3) Se la violazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 in casi come quello di specie implichi che gli aventi diritto a pensione con un coniuge di età inferiore a 65 anni possano chiedere un supplemento (completo) in tutti i casi, indipendentemente dagli eventuali redditi del coniuge più giovane provenienti dal lavoro o collegati allo stesso».

6. Nell'ordinanza di rinvio, il Raad van Beroep ricorda anzitutto come dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka (Racc. pag. 1607); 11 giugno 1987, causa 30/85, Teuling (Racc. pag. 2497); 13 luglio 1989, causa 171/88, Rinner-Kühn (Racc. pag. 2743) e 13 dicembre 1989, causa C-102/88, Ruzius-Wilbrink (Racc. pag. 4311), emerga che una norma, di per sé formulata in modo da non favorire alcuno dei due sessi, crea una presunzione di discriminazione (indiretta) se svantaggia soprattutto uno dei due sessi. Secondo la stessa giurisprudenza, questa presunzione può venir confutata allorché lo Stato membro interessato dimostri che la norma in questione è giustificata da motivi estranei da qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, il che si verificherebbe qualora la finalità della disposizione in questione debba considerarsi necessaria nell'ambito della politica sociale di detto Stato membro e il mezzo scelto a questo scopo sia idoneo e necessario per perseguire detta finalità.

Il Raad van Beroep osserva poi che condivide il punto di vista delle parti nella causa principale, secondo il quale le pertinenti disposizioni dell'AOW, che subordinano il diritto al supplemento e l'importo dello stesso al reddito del coniuge dell'avente diritto a pensione, creano una presunzione di discriminazione indiretta, dato che le condizioni che esse pongono sono in prevalenza soddisfatte dagli uomini, sicché il supplemento viene più sovente riscosso dagli uomini aventi diritto a pensione. Ritiene che si possa desumere dai lavori preparatori delle leggi del 1985 e del 1988, che modificano l'AOW, che il regime dei supplementi ha lo scopo di garantire un reddito minimo vitale a coloro che hanno un coniuge a carico e che questa finalità può considerarsi necessaria

nell'ambito della politica sociale dei Paesi Bassi. Quanto a stabilire se il regime dei supplementi sia idoneo e necessario per garantire al titolare di una pensione un reddito minimo vitale, osserva che il diritto al supplemento e l'importo dello stesso si determinano tenendo conto non già del reddito dello stesso avente diritto a pensione, ma solo di quello del coniuge, sicché il supplemento si riconosce all'avente diritto a pensione che gode di un cospicuo reddito personale, anche molto alto, se il coniuge non ha reddito o ne ha uno assai scarso.

Il Raad van Beroep precisa inoltre che le parti nella causa principale concordano nel ritenere che la prestazione fornita in virtù dell'AOW ha indole di prestazione di base e che il legislatore ha inteso mantenere questo carattere. Si chiede però se, tenuto conto della finalità del regime dei supplementi e del fatto che questi sono in funzione del reddito del coniuge e non costituiscono, quindi, prestazioni di base rispetto a detto reddito, non si possa sostenere che il regime dei supplementi è diventato un sistema autonomo rispetto alla prestazione di base fornita in virtù dell'AOW.

7. L'ordinanza del Raad van Beroep di Amsterdam è stata registrata nella cancelleria della Corte il 10 settembre 1991.

8. Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte il 6 gennaio 1992 il signor Jan Molenbroek, attore nella causa principale, con l'avv. L. Andringa, del foro di Amsterdam, il Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank di Amstelveen, convenuto nella causa principale, rappresentato dagli avv. ti E. H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, e G. R. J. de Groot, del foro dell'Aia, il governo del Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor T. P. Hofstee, segretario generale f. f. presso il ministero degli Affari esteri e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora K. Banks e dal signor B. M. P. Smulders, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti.

9. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

10. A norma dell'art. 95, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte, con decisione 13 maggio 1992, ha affidato la causa alla Seconda Sezione.

II — Osservazioni scritte presentate dalle parti

A — *Sulla prima questione pregiudiziale*

1. Il *signor Molenbroek* osserva, in limine, che sono soprattutto gli uomini che percepiscono il supplemento in forza dell'AOW. Da un lato, l'uomo sposato è normalmente più vecchio della moglie e, dall'altro, solo una percentuale trascurabile delle mogli — di età inferiore ai 65 anni — di uomini che fruiscono di una pensione in forza dell'AOW svolge attività lavorativa. Dato che la mag-

gioranza delle donne sposate che fanno parte di questa categoria non fruiscono di reddito o hanno reddito esiguo, l'uomo sposato avente diritto a pensione riscuote di norma il supplemento. Inoltre, le donne in questione che svolgono attività lavorativa lavorano di regola ad orario ridotto e godono perciò di redditi inferiori. Di conseguenza, la concessione di un supplemento in funzione del reddito del coniuge costituisce sovente un ostacolo all'occupazione delle donne sposate che spesso non hanno interesse a continuare l'attività lavorativa. Anche nell'ipotesi in cui la donna sposata sia più anziana del marito, raramente le viene concesso il supplemento, dato che molto spesso il marito ha redditi da attività lavorativa.

Il signor Molenbroek osserva poi che il fatto che la concessione di un supplemento e l'importo dello stesso dipendano esclusivamente dai redditi riscossi dal coniuge più giovane in virtù di un'attività lavorativa o in relazione a detta attività implica effettivamente che soprattutto gli uomini siano potenziali fruitori del supplemento. Infatti, se al momento della concessione del supplemento e allorché questo viene calcolato si tenesse conto dei redditi complementari del titolare della pensione, nella maggior parte dei casi gli uomini non avrebbero diritto al supplemento o, comunque, la loro spettanza sarebbe ridotta. Anche se, in questi casi, gli uomini che rimangono potenziali fruitori del supplemento fossero ancora in netta prevalenza rispetto alle donne, ne fruirebbero solo coloro per i quali il supplemento costituisce un minimo vitale di sostentamento.

Il signor Molenbroek ritiene perciò che l'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 osti ad un regime di supplemento che non tenga conto dei redditi del titolare della pensione e dipenda unicamente dal reddito personale del coniuge.

2. La *SVB* ritiene che, con la prima questione pregiudiziale, il giudice a quo intenda sapere se una disciplina nazionale come quella sulla quale verte la causa principale possa essere incompatibile con l'art. 4 della direttiva 79/7 per il solo motivo che in pratica più uomini che donne possono fruire del supplemento che la legge contempla. Secondo la SVB è sufficiente a questo proposito constatare come dalla giurisprudenza ricordata dal giudice a quo emerga che il semplice fatto che siano prevalentemente gli uomini quelli che possono fruire di una determinata prestazione previdenziale non è affatto determinante per risolvere la questione se sussista una discriminazione vietata dall'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, ma semplicemente fa sorgere una presunzione di discriminazione che comporta solo un'inversione dell'onere della prova nel senso che, verificandosi una siffatta situazione, spetta allo Stato membro dimostrare che non sussiste alcuna discriminazione vietata fondata sul sesso. Per questo solo motivo si dovrebbe già fornire soluzione negativa alla prima questione pregiudiziale.

La SVB aggiunge tuttavia che, nella fattispecie, questa situazione è causata, in primo luogo, dal semplice fatto che, tra i coniugi, il marito è di norma un po' più anziano della moglie e, in secondo luogo, dal fatto che, anche qualora sia la moglie a giungere per prima all'età della pensione, il coniuge

dispone — molto più sovente di quanto non si verifichi nel caso opposto — di redditi da lavoro propri tali che non consentono la concessione di un supplemento. Orbene, anche se secondo la giurisprudenza della Corte, specie secondo la sentenza 7 maggio 1991, causa C-229/89, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-2205, punti 17 e 18 della motivazione), la seconda spiegazione non basta in quanto tale per eliminare la presunzione della sussistenza di una discriminazione vietata, lo stesso non può dirsi per la prima spiegazione. Infatti, secondo la SVB, il fatto che tra i due coniugi in genere il marito sia un po' più vecchio della moglie non ha nulla a che vedere con la situazione del mercato del lavoro o con altre situazioni sociali e non può quindi far ammettere una presunzione secondo la quale una disciplina che contempla vantaggi speciali per persone sposate che hanno il coniuge più giovane potrebbe costituire in quanto tale una discriminazione fondata sul sesso vietata dal diritto comunitario.

Ciò vale ancor più in quanto, in un caso come la fattispecie, ci si potrebbe chiedere quale categoria di persone vada considerata come fruitrice del supplemento. Anche se, sotto un profilo formale, è l'avente diritto alla pensione colui che può rivendicare il diritto al supplemento, questo va sostanzialmente a favore del coniuge più giovane e funge da anticipo sulla pensione di cui questi fruirà in seguito. D'altra parte, se il coniuge più giovane lo desidera, il supplemento gli viene corrisposto direttamente. Orbene, questo coniuge per lo più è la moglie. D'altronde il supplemento ha lo scopo di garantire che il reddito complessivo dei coniugi sia almeno pari alla somma delle prestazioni spettanti ai coniugi cumulativamente allorché entrambi avranno compiuto i sessantacinque anni, quindi non è possibile sostenere che mira a conferire un vantaggio al coniuge più anziano. Infine il supplemento non dipende esclusivamente dal reddito del coniuge meno anziano, ma anche dalla sua situazione assicurativa, dato che l'importo del supplemento è ridotto in base agli anni nei quali la persona non è stata assicurata. Di conseguenza, non si può ravvisare alcuna presunzione di discriminazione a motivo del sesso o di trattamento meno favorevole per la donna sposata e si dovrebbe risolvere negativamente la prima questione pregiudiziale.

3. Il *governo olandese* ritiene del pari che il solo fatto che a fruire potenzialmente del supplemento siano più uomini che donne non basta a rendere la disciplina in questione incompatibile con la direttiva 79/7. Anche se in realtà così fosse, ciò è dovuto a due fattori, cioè al fatto che più uomini che donne sono sposati con una persona più giovane e al fatto che più uomini che donne, nella fascia d'età tra i sessanta e i sessantacinque anni, svolgono attività lavorativa. Nei Paesi Bassi, tra tutti gli aventi diritto a pensione il cui coniuge ha meno di sessantacinque anni l'87% sono uomini ed il 13% sono donne. La preponderanza di uomini in questa categoria d'aventi diritto non è altro che la conseguenza del dato obiettivo della differenza d'età tra uomini e donne nel matrimonio, ove l'uomo è sovente il più anziano, e non può perciò implicare l'incompatibilità del regime olandese con la direttiva 79/7.

Inoltre, nei Paesi Bassi, nella categoria d'età tra i sessanta ed i sessantacinque anni, il 27% degli uomini è ancora attivo professionalmente, mentre tra le donne nella stessa fascia d'età la percentuale delle persone attive scende al 10%. Ne consegue che i redditi da lavoro degli uomini più sovente di quelli delle donne potrebbero esser causa della riduzione del supplemento concesso in aggiunta alla pensione del coniuge più anziano.

Infine, l'ipotesi prospettata nella prima questione pregiudiziale sarebbe pertinente solo se, nella categoria degli uomini aventi diritto a pensione il cui coniuge non ha ancora compiuto sessantacinque anni, si prendesse in considerazione per un supplemento una percentuale più alta di quella della categoria delle donne aventi diritto a pensione il cui coniuge non ha ancora compiuto sessantacinque anni.

4. Secondo la *Commissione*, dalla giurisprudenza summenzionata della Corte emerge che non vi è discriminazione ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 se fattori obiettivi giustificano il fatto che soprattutto gli uomini fruiscono di un vantaggio offerto dalla normativa nazionale. Orbene, l'AOW non fa formalmente alcuna distinzione tra uomini e donne per quel che riguarda la concessione del supplemento e la distinzione rilevata tra aventi diritto maschi e femmine è soltanto la conseguenza, da un lato, del fatto che nei Paesi Bassi il coniuge più anziano è generalmente l'uomo e, dall'altro, del fatto che il reddito tratto dal lavoro femminile è generalmente meno alto del reddito del coniuge maschio.

Inoltre si deve tener conto del fatto che l'AOW fa distinzione tra l'avente diritto a pensione ed il destinatario del supplemento, che può esser versato direttamente all'interessato. Il fatto che il supplemento abbia, in primo luogo, la funzione di garantire al coniuge dell'avente diritto a pensione un reddito minimo a carattere sociale giustifica, d'altro canto, il fatto che non si tenga conto del reddito dell'avente diritto a pensione, ma del reddito del coniuge.

Secondo la Commissione, vi sono dunque troppi elementi obiettivi che possono giustificare le diverse conseguenze, sul piano pratico, dell'applicazione ai due sessi della disciplina olandese sui supplementi per poter concludere fin d'ora che questa ha effetto discriminatorio.

B — *Sulla seconda questione pregiudiziale [lett. a) e b)]*

1. Secondo *il signor Molenbroek* dalla sentenza 11 giugno 1987, Teuling, già ricordata, si desume che sussiste una presunzione di discriminazione ai sensi dell'art. 4, della direttiva 79/7 allorché un sistema di prestazioni prevede un supplemento per oneri familiari e risulta che ne fruiscono prevalentemente gli uomini. Una siffatta disparità di trattamento non può giustificarsi se non è dimostrato che il supplemento sopperisce realmente ai maggiori oneri che gli aventi diritto, con il coniuge o con figli a carico, devono accollarsi rispetto alle persone senza famiglia e che lo stesso supplemento può garantire a coloro che ne hanno legittima-

mente diritto un minimo di mezzi di sussistenza adeguato ed è necessario a questo scopo. Nella fattispecie, si dovrebbe subordinare l'onere della prova da fornire a questo proposito a condizioni particolarmente rigorose poiché la discriminazione indiretta, come sarebbe stata introdotta nell'AOW dal 1° aprile 1988, avrebbe modificato il sistema precedente del supplemento che ignorava qualsiasi criterio di reddito e per questo motivo era più conforme al principio della parità di trattamento, o in ogni caso era meno incompatibile con lo stesso.

Per di più, dalla summenzionata sentenza 13 maggio 1986, Bilka, si desume che vi deve essere una ragionevole relazione tra il mezzo scelto e lo scopo perseguito e che la discriminazione indiretta non deve superare i limiti del necessario per perseguire l'obiettivo della disciplina, il che si verifica solo se l'obiettivo perseguito non può venir raggiunto con mezzi meno radicali.

Orbene, secondo il signor Molenbroek, il supplemento concesso in forza dell'AOW, da un lato, non è sempre necessario per garantire un reddito vitale minimo, dato che non si tiene conto né del reddito dell'avente diritto a pensione né dei redditi del coniuge diversi da quelli scaturenti da un'attività lavorativa o connessi a detta attività. Dall'altro, il supplemento non è nemmeno sempre idoneo a garantire un reddito vitale minimo, poiché se non si è maturato un sufficiente periodo assicurativo l'avente diritto a pensione non riscuote interamente né pensione né supplemento.

Il signor Molenbroek contesta pure che la disparità di trattamento in questione possa giustificarsi con la considerazione che la prestazione fornita in virtù dell'AOW ha l'indole di prestazione fondamentale rispetto alle prestazioni pensionistiche complementari. Da un lato, l'obiettivo di mantenere detto carattere senza tener conto dei redditi dell'avente diritto a pensione è solo una finalità secondaria che non può mai fornire una ragione sufficiente a rovesciare la presunzione di discriminazione indiretta. Dall'altro, obiettare che gli aventi diritto ad una pensione non traggono un vantaggio diretto dalla concessione del supplemento, dato che, senza detto supplemento, la loro pensione integrativa aumenterebbe, equivale a riconoscere che, nella fattispecie, non ci troviamo di fronte ad un mezzo necessario.

2. La *SVB* precisa anzitutto che, tenuto conto delle osservazioni che ha presentato nel contesto dell'esame della prima questione pregiudiziale, non è il caso di risolvere la seconda.

In subordine, ritiene che il regime di supplemento istituito dall'AOW sia giustificato da motivi che escludono qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, ai sensi della ricordata giurisprudenza della Corte, nel senso che fa parte integrante della politica sociale dei Paesi Bassi e costituisce un provvedimento adeguato e necessario per perseguire lo scopo prefisso. L'AOW ha lo scopo di offrire un'assicurazione di base che garantisce un reddito pari al minimo sociale ed il sistema di supplemento rappresenta una parte indispensabile alla realizzazione di detto obiettivo, dato che, in assenza di detto

sistema, potrebbero verificarsi situazioni nelle quali il reddito complessivo di due coniugi, uno dei quali soltanto ha raggiunto l'età che conferisce diritto alla pensione, mentre l'altro, che ancora non percepisce pensione, non ha redditi da lavoro o ha redditi solo limitati, non raggiungerebbe l'equivalente del minimo sociale. La presa in considerazione di eventuali redditi, che l'avente diritto a pensione trae da altre fonti, potrebbe mettere a repentaglio il carattere di assicurazione fondamentale dell'AOW e, inoltre, potrebbe creare una discriminazione indiretta a danno degli uomini, dato che sarebbero soprattutto i pensionati di sesso maschile che — potendo disporre più sovente delle pensionate di redditi diversi da quelli costituiti dall'AOW — dovrebbero subire una riduzione del supplemento che essi percepiscono a favore del coniuge a carico.

D'altro canto, la mancata presa in considerazione di una parte dei redditi da lavoro specifici del coniuge costituisce una misura adeguata e necessaria per evitare che taluni coniugi più giovani, che godono di redditi da lavoro personali fissi, ma limitati, vengano dissuasi troppo facilmente dal continuare l'attività lavorativa, il che costituisce anche un obiettivo legittimo che uno Stato membro può perseguire nell'ambito della sua politica sociale.

Infine, il carattere d'assicurazione fondamentale dell'AOW implica che gli assicurati possano prendere provvedimenti complementari per premunirsi contro le conseguenze della vecchiaia. Orbene, la presa in considerazione, per il calcolo del supplemento, dei redditi diversi da quelli da lavoro del coniuge rischierebbe proprio di impedire a questi di adottare detti provvedimenti complementari.

La SVB osserva inoltre che sarebbe contraddittorio concedere all'attore un supplemento massimo, in quanto non si è tenuto conto, per determinare l'importo del supplemento, né dei suoi redditi specifici né dei redditi del coniuge diversi da quelli tratti da un'attività lavorativa.

La SVB propone perciò di risolvere come segue i punti a) e b) della seconda questione pregiudiziale:

«L'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 va interpretato nel senso che non osta all'applicazione di una normativa nazionale sull'assicurazione contro la vecchiaia che contempla — senza distinzione di sesso — la concessione all'avente diritto a pensione di un supplemento a favore del coniuge a carico che non ha ancora raggiunto l'età della pensione e che, per la determinazione dell'importo di detto supplemento, non tiene conto del fatto che l'avente diritto a pensione disponga di altre fonti di reddito e/o del fatto che il coniuge disponga di redditi diversi da quelli da lavoro».

3. Il *governo olandese* ritiene che il regime del supplemento contemplato dall'AOW risponda ad una necessaria finalità di politica sociale nell'ambito dei limiti del bilancio. Le modalità del regime d'altra parte sono idonee a perseguire questo obiettivo e necessarie a questo scopo.

Il mezzo scelto, che consiste in un supplemento concesso previo controllo dei redditi, permette ai coniugi, allorché uno di essi non ha ancora compiuto i sessantacinque anni, di trascorrere assieme gli anni della vecchiaia. Il

supplemento consente pure ad alcune persone, finché la pensione è concessa a uomini e donne per i quali non era e non è evidente che il coniuge più giovane (per lo più la moglie) ha redditi propri, di fruire di un reddito corrispondente al minimo vitale di sussistenza. Inoltre, fissando il supplemento solo in considerazione dei redditi tratti dall'attività lavorativa del coniuge più giovane, si rispetta l'aspirazione all'autonomia degli uomini e delle donne, in base alla quale chiunque non ha ancora compiuto sessantacinque anni si presume possa sostentarsi svolgendo un'attività lavorativa.

Il fatto che il reddito dell'avente diritto a pensione non sia preso in considerazione per determinare il supplemento, e che, quindi, il reddito globale dell'avente diritto a pensione e del suo coniuge superi talvolta il minimo proprio per effetto del supplemento, non pregiudica affatto l'indispensabilità del mezzo scelto in considerazione dello scopo perseguito. Infatti la pensione, compreso il supplemento, versata in forza dell'AOW, si deve considerare necessaria data l'indole di assicurazione fondamentale dell'AOW, destinata a garantire un reddito minimo anche se il reddito personale è sufficiente, finché la stessa prestazione fornita in virtù dell'AOW non supera il minimo vitale per il sostentamento. In questo contesto, si dovrebbe anche tener conto del fatto che nei Paesi Bassi una pensione di vecchiaia supplementare assicura solo la perdita di reddito superiore al minimo vitale e che, quindi, se non sussistesse la garanzia minima costituita dalla prestazione fornita in virtù dell'AOW, verrebbero scalzati i fondamenti del sistema di pensione olandese.

Di conseguenza, il governo olandese propone di risolvere come segue la prima e la seconda questione pregiudiziale:

«L'art. 4 della direttiva del Consiglio 79/7 non osta a che una normativa nazionale in materia di assicurazione contro la vecchiaia contempli, senza distinzione di sesso, la concessione di un supplemento all'avente diritto ad una pensione a favore del coniuge a carico che non ha ancora raggiunto l'età della pensione, allorché, per determinare l'entità del supplemento, non si tenga conto, da un lato, degli altri redditi dell'avente diritto a pensione, ma si tenga conto, dall'altro, dei redditi percepiti dal coniuge in virtù di un'attività lavorativa o in relazione alla stessa attività».

4. La *Commissione* ricorda anzitutto che il supplemento è concesso a favore del coniuge dell'avente diritto ad una pensione corrisposta in virtù dell'AOW. Osserva poi che, di regola, l'avente diritto a pensione in virtù dell'AOW percepisce una prestazione supplementare. Orbene, secondo la Commissione, dato il carattere di assicurazione di base della prestazione, ivi compreso il supplemento, versata in virtù dell'AOW, si può ritenere ragionevole, e quindi — sotto il profilo del diritto comunitario — giustificato, il fatto che, al momento della fissazione dell'importo del supplemento, non si tenga affatto conto dell'importo delle prestazioni complementari, indipendentemente dalla loro forma.

La Commissione ritiene quindi che il regime del supplemento, come opera nell'ambito dell'AOW, soddisfi i requisiti dell'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, come interpretato dalla

Corte, e che in particolare possa applicarsi nella fattispecie il punto 22 della sentenza della Corte 7 maggio 1991, già ricordata, secondo il quale «tali provvedimenti (...) sono strettamente connessi al sistema di protezione sociale dei vari Stati membri. Occorre pertanto prendere atto che questi Stati dispongono di un margine di valutazione ragionevole per quel che riguarda la natura dei provvedimenti di protezione e le modalità concrete della loro realizzazione (sentenza 12 luglio 1984, causa 184/83, Hofmann, Racc. pag. 3047, punto 27 della motivazione)».

C — *Sulla terza questione pregiudiziale*

1. Il *signor Molenbroek* ricorda come dalla sentenza 13 dicembre 1989, Ruzius-Wilbrink, già ricordata, emerga che in un caso di discriminazione indiretta, il gruppo svantaggiato, proprio per questa discriminazione, va trattato nello stesso modo e deve fruire dello stesso regime degli altri utenti del sistema, regime che, se non si dà esatta attuazione alla direttiva 79/7, resta l'unico sistema di riferimento valido. Secondo il signor Molenbroek, un regime nel quale il supplemento fosse indipendente dal reddito non solo dell'avente diritto alla pensione, ma anche da quello del coniuge meglio consentirebbe di perseguire la finalità prefissata. In questo modo, infatti, il regime del supplemento offrirebbe una garanzia nei casi nei quali il reddito è inferiore al minimo vitale, rispetterebbe l'indole di prestazione fondamentale dell'AOW ed eviterebbe nei limiti del possibile la discriminazione indiretta. Il signor Molenbroek riconosce che in un siffatto regime, dato che non si terrebbe conto del reddito dell'avente diritto a pensione, non si giungerebbe ancora ad eliminare le discriminazioni, ma la discriminazione sarebbe comunque meno patente se nemmeno il reddito del coniuge più giovane venisse preso in considerazione.

Inoltre, in un siffatto regime non vi sarebbe discriminazione per gli aventi diritto a pensione che hanno entrambi compiuto i sessantacinque anni né per le persone non sposate. Infatti, per nessuna di dette categorie di persone la prestazione fornita in virtù dell'AOW dipenderebbe dai redditi provenienti da altre fonti. Il signor Molenbroek suggerisce quindi di tornare al sistema del supplemento come vigeva tra il 1° aprile 1985 ed il 1° aprile 1988.

2. La *SVB* osserva anzitutto che, date le soluzioni proposte per la prima e per la seconda questione, la Corte non deve esaminare la terza.

Quanto all'applicazione dei principi desumibili dalla sentenza Ruzius-Wilbrink, già ricordata, dovremmo anzitutto chiederci quale debba considerarsi il «gruppo svantaggiato», in quanto in pratica sono i coniugi più giovani che fruiscono del regime del supplemento e non gli aventi diritto a pensione. Inoltre nella fattispecie non vi è disparità di trattamento tra gruppi diversi, giacché il regime del supplemento viene applicato nello stesso modo a tutti gli assicurati.

Inoltre, se il supplemento massimo dovesse venir concesso a tutti coloro che hanno diritto a pensione e che hanno il coniuge a carico, indipendentemente dal reddito del coniuge, il supplemento non avrebbe come oggetto la garanzia di un reddito corrispondente al minimo sociale qualora l'avente diritto a pensione abbia a carico il coniuge più giovane che non dispone di reddito proprio, e diverrebbe dunque un tipo di «premio» automatico per la convivenza con il

coniuge. Questa concezione avrebbe conseguenze enormi sul bilancio e comporterebbe inoltre assurdità ed una discriminazione sostanziale. Per questo motivo, da una parte, si assisterebbe ad una moltiplicazione dei casi di concessione di supplemento, anche se non risulta necessario; dall'altra, un avente diritto a pensione il cui coniuge più giovane non è a suo carico riscuoterebbe una prestazione superiore a quella di un pensionato non sposato.

3. Il *governo olandese* ritiene che, tenuto conto delle spiegazioni fornite e delle soluzioni proposte allorché ha esaminato la prima e la seconda questione, non sia necessario che la Corte risolva la terza questione.

4. La *Commissione* ritiene che, tenuto conto delle soluzioni proposte per le prime due questioni pregiudiziali, la terza si svuoti di contenuto. Qualora la Corte volesse tuttavia seguire un diverso orientamento, la Commissione osserva che è dubbio che il giudice a quo abbia ragionevolmente potuto pensare che è necessaria una soluzione della Corte quanto alle questioni sottoposte per dirimere la lite nella controversia principale. Ci si potrebbe infatti chiedere qual sia il legittimo interesse di un attore di sesso maschile ad invocare una norma di diritto comunitario che, a suo giudizio, mira per l'appunto, nella fattispecie, a tutelare gli interessi delle donne.

Visto l'orientamento generale delle osservazioni presentate, la Commissione propone di risolvere come segue le questioni pregiudiziali sottoposte dal Raad van Beroep:

«L'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7, va interpretato nel senso che questa disposizione non osta a che una normativa nazionale in materia di assicurazione contro la vecchiaia che ha natura di prestazione di base la quale, senza far distinzione tra i sessi, subordina la concessione di un supplemento ad un avente diritto a pensione, a favore del coniuge che non ha ancora compiuto i sessantacinque anni, al solo fatto che il coniuge più giovane fruisca di redditi tratti da un'attività professionale o relativi ad essa, anche se tale normativa implica che per tale supplemento siano presi in considerazione in prevalenza gli uomini».

F. A. Schockweiler
giudice relatore